



CITTA' DI NARDO'

PROVINCIA DI LECCE

***** ****

**REGOLAMENTO
CONSULTA COMUNALE
DELLO SPORT**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94/2012

INDICE

Art. 1 - Costituzione della Consulta

Art. 2 – Compiti e finalità della Consulta

Art. 3 - Organi della Consulta

Art. 4 - Composizione e durata dell'Assemblea della Consulta

Art. 5 - L'Assemblea della Consulta

Art. 6 - Compiti dell'Assemblea

Art. 7 - Il Comitato Esecutivo della Consulta

Art. 8 - Compiti del Comitato Esecutivo

Art. 9 - Il Presidente ed il Vice Presidente

Art. 10 - Compiti del Presidente

Art. 11 - Compiti del Segretario

Art. 12 - Sede della Consulta

Art. 13 - Pubblicità delle sedute

Art. 14 - Validità delle sedute

Art. 15 - Votazione

Art. 16 - Successive modifiche

Art. 17 - Disposizioni finali

Art. 1
COSTITUZIONE DELLA CONSULTA

1. Il Comune di Nardò riconosce lo sport come strumento di crescita e di aggregazione sociale, e intende rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività sportive quale mezzo di educazione e formazione nonché di tutela della salute e di sano impiego del tempo libero. L'Amministrazione Comunale persegue tali scopi con l'ausilio della Consulta dello Sport, costituita ai sensi dell'art. 38 lettera d) dello Statuto Comunale.

Art. 2
COMPITI E FINALITA' DELLA CONSULTA

1. La Consulta dello Sport è un organo consultivo e propositivo ed ha il compito di favorire la partecipazione democratica del mondo dello sport e dell'associazionismo sportivo cittadino.
2. Essa ha anche lo scopo di:
 - promuovere attività sportive a livello agonistico e amatoriale e proporre iniziative;
 - sostenere l'educazione sportiva nelle scuole;
 - favorire il raccordo fra gruppi sportivi e istituzioni locali;
 - avanzare proposte in merito alla programmazione degli interventi a favore dell'impiantistica sportiva comunale sulla scorta dei principi di sostenibilità ambientale, funzionalità e gestione degli impianti compatibilmente con le risorse esistenti.

Art. 3
ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta Comunale dello Sport:
 - l'Assemblea;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Presidente ed il Vice Presidente;
 - il Segretario.

Art. 4
COMPOSIZIONE E DURATA DELL'ASSEMBLEA DELLA
CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta Comunale dello Sport è composta dai seguenti membri:
 - 1 rappresentante del CONI territoriale scelto dal Consiglio Comunale tra una terna di nomi proposti dal CONI;
 - 1 rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, ove operante nel territorio comunale;
 - 1 membro designato in rappresentanza di ogni Associazione Sportiva iscritta nell'Albo Comunale delle Associazioni ed, ancorché non iscritta, dotata di statuto e/o atto costitutivo registrato che abbia realizzato negli ultimi due anni significative e documentate attività sportive sul territorio comunale, purchè lo stesso non abbia subito provvedimenti disciplinari per condotta antisportiva;
 - 1 membro designato in rappresentanza dei docenti per ciascun indirizzo delle Istituzioni Scolastiche Statali presenti sul territorio comunale ed un rappresentante degli studenti per ciascun indirizzo degli Istituti d'Istruzione Secondaria di II grado;
 - 3 membri individuati da parte del Consiglio Comunale fra personalità della Sport.
2. Possono partecipare all'Assemblea e all'Esecutivo della Consulta dello Sport l'Assessore allo Sport ed il Presidente della Competente Commissione Consiliare.
3. Per la nomina dell'Assemblea si procede con avviso pubblicato sul sito internet del Comune, trasmesso alle Istituzioni Scolastiche ed al CONI e reso pubblico tramite i mezzi d'informazione.
4. Per la proposta di nomina, i soggetti che abbiano i requisiti ai sensi del presente regolamento, devono indirizzare apposita domanda al Comune corredata dai dati anagrafici e dalla documentazione probatoria dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti.
5. La nomina dei componenti della Consulta dello Sport avviene con atto del Consiglio Comunale e l'Organo decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha istituito.

Art. 5
L'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. Ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'organismo rappresentato.
2. La prima seduta è convocata su iniziativa dell'Assessore allo Sport entro 15 giorni dalla costituzione della Consulta ed è presieduta dallo stesso il quale sovrintende alla elezione del Presidente.
3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.
4. Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea su determinazione del Comitato Esecutivo oppure su determinazione di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.
5. La convocazione scritta, via fax o via email, deve pervenire entro i tre giorni che precedono la data di riunione (entro 48 ore per i casi di urgenza) e dovrà contenere data, ora, luogo della riunione ed elenco degli argomenti da trattare.

Art. 6
COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) eleggere nel suo seno il Comitato Esecutivo ed il Segretario;
 - b) fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all'art. 2 ed affidarne la traduzione operativa all'Esecutivo;
 - c) la nomina facoltativa di commissioni di lavoro al proprio interno, ove ritenuto utile ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali;
 - d) ratificare le proposte sviluppate e/o formulate dall'Esecutivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati.

Art. 7

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA CONSULTA

1. L'Esecutivo, presieduto dal Presidente della Consulta dello Sport, è composto dai seguenti membri eletti nell'Assemblea:
 - 1 membro in rappresentanza del Coni;
 - 1 membro in rappresentanza degli enti di promozione sportiva;
 - 3 membri eletti tra quelli in rappresentanza delle associazioni sportive;
 - 2 membri eletti tra quelli in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche, di cui uno in rappresentanza degli studenti;
 - 1 membro in rappresentanza delle personalità dello Sport.

2. I membri dell'Esecutivo che risultino assenti non giustificati a 3 (tre) riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea. La sostituzione di tali membri è di spettanza di quest'ultima.

Art. 8

COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Sono compiti del Comitato Esecutivo:
 - a) sviluppare le linee d'indirizzo fissate dall'Assemblea, cui spetta il diritto di ratifica;
 - b) proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla migliore realizzazione degli scopi d'Istituto.

Art. 9

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta dello Sport vengono eletti dall'Assemblea nella prima riunione.

Art. 10

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. I compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere l'Assemblea;
- convocare e presiedere l'Esecutivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea una relazione annuale sui programmi e le iniziative che la Consulta Comunale dello Sport intende seguire;
- relazionare annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dalla Consulta.

Art. 11 **COMPITI DEL SEGRETARIO**

1. Il Segretario ha il compito di curare la redazione dei verbali, sia dell'Assemblea, sia dell'Esecutivo, i quali devono essere letti e posti in votazione in ogni riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Art. 12 **SEDE DELLA CONSULTA**

1. La Consulta Comunale dello Sport ha sede in locali utilizzati per attività istituzionali dell'Ente oppure presso le Istituzioni Scolastiche.

Art. 13 **PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE**

1. Le sedute dell'Assemblea e dell'Esecutivo della Consulta dello Sport sono pubbliche. Il pubblico, però, non può prendere parte né alla discussione né alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

Art. 14 **VALIDITÀ DELLE SEDUTE**

1. In prima convocazione le sedute dell'Assemblea e dell'Esecutivo si intendono valide in presenza dei 2/3 dei membri con diritto di voto.
2. Le sedute dell'Assemblea in seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) si intendono valide in presenza di un qualsiasi numero dei membri con diritto di voto.

3. Le sedute dell'Esecutivo in seconda convocazione, (indetta trenta minuti dopo la prima) si intendono valide in presenza della metà più uno dei membri con diritto di voto.

Art. 15

VOTAZIONE

1. Tanto l'Assemblea quanto l'Esecutivo approvano, per quanto di rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. Il voto del Presidente è determinante, in caso di parità.

Art. 16

SUCCESSIVE MODIFICHE

1. Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.